

Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL
CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL
CANONE MERCATALE**

(art. 52 D.lgs. N. 446/1997 e smi
art. 1, commi 816 e segg. L. n. 160/2019)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 30.04.2021

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 18.04.2023

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 15.03.2024

Il Segretario Generale
-Stefano Valli-

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
-Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Ambito e finalità del Regolamento	4
Articolo 2 – Gestione del Canone unico patrimoniale e delle pubbliche affissioni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 4 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle altre forme pubblicitarie	6
Articolo 6 - Istanza per il rilascio, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni	7
Articolo 7 - Variazioni delle forme pubblicitarie autorizzate – subentro nell’autorizzazione	9
Articolo 8 - Decadenza ed estinzione del titolo autorizzatorio	9
Articolo 9 - Rimozione anticipata	10
Articolo 10 - Divieti e limitazioni	10
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	10
Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	11
Articolo 13 - Presupposto del canone	11
Articolo 14 - Soggetto passivo.....	11
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone	11
Articolo 16 - Definizione di insegna d’esercizio.....	12
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	12
Articolo 18 - Determinazione del canone.....	13
Articolo 19 - Versamento del canone.....	13
Articolo 20 - Rimborsi e compensazione.....	14
Articolo 21 - Ravvedimento Operoso	14
Articolo 22 - Accertamento	15
Articolo 23 - Riscossione coattiva.....	15
Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	15
Articolo 25 - Mezzi pubblicitari vari.....	16
Articolo 26 - Riduzioni	16
Articolo 27 - Esenzioni.....	16
CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI	18
Articolo 28 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	18
Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	18
Articolo 30 - Impianti privati per affissioni dirette	18
Articolo 31 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	18
Articolo 32 - Affissioni abusive	19
Articolo 33 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni e versamento	19
Articolo 34 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	19
Articolo 35 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	20
Articolo 36 - Norme di rinvio.....	20
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	21
Articolo 37 - Disposizioni generali.....	21
Articolo 38 - Funzionario Responsabile.....	21

Articolo 39 - Tipologie di occupazioni	21
Articolo 40 - Domanda di occupazione	21
Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	22
Articolo 42 - Occupazioni d'urgenza.....	24
Articolo 43 - Occupazioni abusive	24
Articolo 44 - Obblighi del concessionario.....	25
Articolo 45 - Durata dell'occupazione	25
Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione (DCC n. 6 del 15.03.2024)	25
Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	25
Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	26
Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	26
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	26
Articolo 51 - Classificazione delle strade	27
Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	27
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone	27
Articolo 54 - Passi carrabili ABROGATO (DCC N. 6 DEL 15.03.2024)	28
Articolo 55 - Soggetto passivo.....	29
Articolo 56 - Agevolazioni.....	29
Articolo 57 - Esenzioni (DCC n. 6 del 15.03.2024)	29
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	30
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	31
Articolo 60 - Ravvedimento Operoso	31
Articolo 61 - Accertamento	32
Articolo 62 - Riscossione coattiva.....	32
Articolo 63 - Rimborsi.....	33
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	34
Articolo 64 - Disposizioni generali	34
Articolo 65 - Funzionario Responsabile	34
Articolo 66 - Domanda di occupazione	34
Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	34
Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	35
Articolo 69 - Occupazioni abusive	35
Articolo 70 - Soggetto passivo.....	36
Articolo 71 - Versamento del canone (DCC n. 16 del 18.04.2023)	36
Articolo 72 - Ravvedimento Operoso	36
Articolo 73 - Accertamento	37
Articolo 74 - Riscossione coattiva.....	37
Articolo 75 - Rimborsi.....	37
CAPO VI – REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI	39
Articolo 76 - Regime transitorio	39
Articolo 77 - Gestione provvisoria in pendenza disciplina regolamentare	39
Articolo 78 - Disposizioni finali	39
Allegati	
Allegato A) - Elenco strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I Categoria (art. 51 Regolamento)	
Allegato B) - Elenco strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella II Categoria (art. 51 Regolamento)	

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Cologno al Serio, l'applicazione del **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**, e del **CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì, in tale contesto normativo, il **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**.
3. A decorrere dall'01.01.2021, ai sensi dell'art.1, comma 816 della L. 160/2019, il canone unico patrimoniale sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) ed il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D.lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali del Comune di Cologno al Serio che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA) cessano di essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi alle annualità dei previgenti tributi sino al 31.12.2020.
5. Continuano ad applicarsi, per quanto non in contrasto con il presente, i seguenti regolamenti comunali:
 - Regolamento comunale per l'attività del commercio su aree pubbliche, approvato con DCC n. 57 del 15.11.2005;
 - Regolamento del "Mercatino delle Pulci", approvato con DCC n. 4 del 21.02.2014;
 - Disciplinare del Mercato Agricolo, approvato con DCC n. 42 del 19.09.2014
 - Regolamento comunale per la disciplina delle Sagre e delle Feste, approvato con DCC n. 57 del 07.11.2016 e s.m.i.;
 - Piano comunale per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di Enti non commerciali, approvato con DCC n. 60 del 07.11.2016.
6. Sono altresì fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché le eventuali Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Gestione del Canone unico patrimoniale e delle pubbliche affissioni

1. La gestione dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva ed accertamento del canone di cui all'art. 1 comma 1 ed il servizio di gestione delle Pubbliche Affissioni di cui all'art. 1, comma 2 può essere effettuata in forma diretta dall'Ente ovvero affidata in concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997 e s.m.i, a soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1.
2. In caso di affidamento in concessione, in sede di prima applicazione è applicabile quanto previsto dall'articolo 1, comma 846 della L. 160/2019 in ordine alla facoltà di affidamento della gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31.12.2020 e nello specifico per questo Ente, risulta affidato il servizio di gestione di ICP e DPA, a condizioni

contrattuali stabilite d'accordo tra le parti, tenuto conto delle nuove modalità di applicazione del canone e, comunque, a condizioni economiche più favorevoli per l'Ente affidante.

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del **CANONE RELATIVO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, spontanea e coattiva, all'accertamento e rimborso del canone.
2. Tali funzioni, in caso di gestione diretta, sono attribuite al Responsabile dell'Area Finanziaria.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone, il Responsabile della gestione del Canone è individuato nel soggetto affidatario della concessione di servizio.

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle altre forme pubblicitarie

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Impianti pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, stante la costante evoluzione delle forme pubblicitarie, i mezzi di effettuazione e diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 6 - Istanza per il rilascio, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, da parte del Responsabile del Servizio competente secondo struttura organizzativa dell'Ente, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda in carta legale al Comune, al competente Servizio dell'Ente, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile dall'Ente sul sito Internet istituzionale e presso gli Uffici dell'Area competente. La modulistica potrà essere resa altresì disponibile, in caso di affido in concessione, dal Concessionario dell'Entrata, secondo modalità gestionali a tal fine definite tra il medesimo e l'Ente.

3. L'istanza dovrà indicare le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati ed ogni ulteriore elemento identificativo richiesto dalla modulistica ad hoc.
4. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune e/o, eventualmente, dal concessionario, secondo modalità gestionali a tal fine definite tra le parti, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
5. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
6. La richiesta può essere presentata in forma cartacea e/o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
7. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
8. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, che viene effettuata dal Servizio Tributi in caso di gestione diretta e dal Concessionario della gestione dell'entrata, in caso di affido della gestione in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
10. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
11. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata dal Comune, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
12. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
13. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.
14. L'autorizzazione si formalizza nel rilascio di apposito provvedimento a firma del Responsabile del Servizio competente secondo struttura organizzativa dell'Ente, il cui possesso è necessario per poter effettuare la qualsiasi tipologia di diffusione pubblicitaria. La autorizzazione è valida per il periodo nella stessa indicato. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare, ovvero da chi la effettua, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante.
15. Il ritiro dell'autorizzazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio e, comunque, non oltre la data iniziale ivi indicata.
16. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con provvedimenti aventi durata non superiore ad un anno solare.
17. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

18. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi rientranti nell'ambito applicativo del presente regolamento, nonché riferite ai previgenti regimi di prelievo ex D.lgs. 507/1993. Non si considera moroso chi abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate assentite.
19. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura del Servizio competente al rilascio ed in caso di affido in concessione, al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per i relativi adempimenti.
20. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto:
 - ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 7 - Variazioni delle forme pubblicitarie autorizzate – subentro nell'autorizzazione

1. In caso di variazione della forma pubblicitaria autorizzata, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova richiesta di variazione del titolo autorizzatorio e l'Ente, per il tramite del Concessionario in caso di gestione in concessione, procede al conguaglio tra l'importo dovuto a seguito alla nuova richiesta e quello già assolto per lo stesso periodo.
2. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando al Servizio comunale competente apposita comunicazione con l'indicazione di ogni elemento identificativo dell'impianto e gli estremi della autorizzazione oggetto di subentro.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e comprovata, ove richiesto, mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni già assolti.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 8 - Decadenza ed estinzione del titolo autorizzatorio

1. Sono cause di decadenza:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Sono cause di estinzione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del richiedente rispetto agli obblighi assunti con la presentazione della domanda.

Articolo 9 - Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Ente con provvedimento motivato prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà indicata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è autorizzata per tempi ed orari limitati da parte del Servizio comunale competente, garantendo comunque la rigorosa tutela del rispetto della quiete pubblica. Nel titolo autorizzatorio saranno espressamente indicate le ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La pubblicità sonora è comunque vietata nelle aree adiacenti le case di cura e di riposo.
3. Sono altresì in ogni caso vietati la distribuzione non regolata ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata specificatamente dall'Ente, previa ogni opportuna analisi valutativa. .

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. La debenza del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili della stessa, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune in via sostitutiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire eccezionalmente consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati assolti il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 13 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 14 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto all'assolvimento del canone è individuato nel titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 16 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata, a mezzo idonei coefficienti da applicarsi alla tariffa standard, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario;
 - b) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. La Giunta Comunale, nel contesto della deliberazione di approvazione delle tariffe, può altresì introdurre, ove ritenuto opportuno, gli ulteriori criteri di graduazione di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- c) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Le tariffe di base, i coefficienti di graduazione e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed inerenti coefficienti di graduazione, qualora non modificati entro il suddetto termine, si intendono prorogati di anno in anno in ragione del principio di ultrattività di cui all'articolo 1, comma 169 della L. 296/2006 e smi.
 5. Al fine dell'individuazione della tariffa base di riferimento, le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 18 - Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.
2. La misura ordinaria del canone per tali occupazioni è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi coefficienti di graduazione e per la superficie dell'esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati o metri lineari. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le esposizioni pubblicitarie temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 19 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato direttamente nei confronti del Comune di Cologno al Serio, che a tal fine, in caso di gestione in concessione, si avvale del Concessionario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del D.L 22.10.2016, n. 193 (L. n. 225/2016), come modificato dall'articolo 1, comma 786 della Legge n. 160/2019.
2. Il versamento va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione. Per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 31 gennaio.
4. Qualora il canone annuo sia di importo superiore ad € 1.500,00, lo stesso può essere corrisposto in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere anteriormente al rilascio dell'autorizzazione e, per le annualità successive, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. È fatta comunque salva la facoltà di assolvimento in un'unica soluzione, entro la scadenza del 1° rateo.
5. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto di norma, in un'unica soluzione, anteriormente al rilascio della autorizzazione.
6. Qualora l'importo del canone di cui al comma 5 sia superiore ad euro 1.500,00, lo stesso potrà essere assolto in forma rateale, sino ad un massimo di tre rate, con ultima rata fissata comunque entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.
7. Il canone non è dovuto qualora l'inerente valore sia pari od inferiore a 12 euro per le forme di pubblicità permanente e pari od inferiore a 5 euro per le forme di pubblicità temporanea.
8. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con deliberazione della Giunta comunale a favore dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi

di natura straordinaria ed eccezionale, nonché essere differiti per eventuali specifiche ed oggettive esigenze connesse alla gestione dell'entrata.

9. Con la medesima deliberazione possono essere sospese, per pari motivazioni, le rate relative ai provvedimenti di rateazione in essere.

Articolo 20 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al presente capo, mediante apposita istanza presentata al Comune in caso di gestione diretta ed al Concessionario in caso di gestione in concessione, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria motivata del Concessionario, in caso di gestione in concessione.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune o al Concessionario entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Capo. Il Comune o il Concessionario comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono comunque preventivamente compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale, maggiorato ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.
5. Non si dà luogo a rimborsi per valori pari od inferiori a quelli indicati al precedente articolo 19, comma 7

Articolo 21 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. 7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 22 - Accertamento

1. L'accertamento delle somme dovute e non assolte alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato dal Funzionario Responsabile, come individuato ai sensi dell'art. 4, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019, ed in base a quanto ulteriormente disciplinato, ove non in contrasto, nel vigente del Regolamento generale delle entrate dell'Ente.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate oggetto di accertamento si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica altresì la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. 285/1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate dal Funzionario Responsabile, come individuato ai sensi dell'art. 4, mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019.
8. Il Concessionario, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ha facoltà di concedere, previo assenso formale dell'Ente, la dilazione e/o rateazione del versamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comune nel Regolamento generale delle entrate (articolo 15).
9. Non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'inerente valore complessivo, per canone evaso, sanzioni e interessi sia pari od inferiore a 12,00 euro.

Articolo 23 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/1973 e s.m.i, così come disposto dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il titolare del procedimento di riscossione coattiva di cui al comma 1 è individuato nel Funzionario Responsabile, come individuato ai sensi dell'art. 4.

Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 25 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1

Articolo 26 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Finalità e requisiti funzionali alla fruizione della riduzione di cui al comma 1 andranno espressamente indicati nell'istanza di autorizzazione e potranno essere oggetto di controllo a cura del Servizio competente al rilascio.

Articolo 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni ivi in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite dalle disposizioni predette, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, limitatamente alla pubblicità riferita alla stessa società o associazione sportiva;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Articolo 28 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Per **IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI** si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cologno al Serio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è gestito in una delle forme previste dall'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 30 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 31 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di euro 40 per ciascuna commissione.

Articolo 32 - Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può, in via eccezionale, consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 33 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni e versamento

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827 della L. 160/2019, determinato secondo quanto previsto ai successivi commi da 2 a 8.
2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 con l'applicazione del coefficiente dedicato deliberato dalla Giunta Comunale; la stessa si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
4. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
6. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
7. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi dal medesimo prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.
8. Le tariffe ed i coefficienti da applicare alle pubbliche affissioni sono determinati dal Comune nell'inerente deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, in uno con l'approvazione delle ulteriori tariffe del Canone unico patrimoniale di cui al presente Regolamento.
9. Il versamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, nelle forme consentite dalla normativa vigente (art. 2bis DL 193/2016 e s.m.i.).

Articolo 34 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 35;
 - b) per i manifesti di comitati, fondazioni e associazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico promotore dell'evento e appaiano loghi di attività commerciali non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 35 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune dal medesimo svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 36 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

Articolo 37 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del **CANONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE, ANCHE ABUSIVA, DELLE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO** con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché:
 - le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni delle aree;
 - i criteri di determinazione della tariffa, le inerenti agevolazioni ed esenzioni;
 - la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le modalità ed i termini di versamento ordinario del canone;
 - l'attività di accertamento, riscossione coattiva e rimborso.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 38 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, spontanea e coattiva, all'accertamento ed al rimborso del canone.
2. Tali funzioni, in caso di gestione diretta, sono attribuite al Responsabile dell'Area Finanziaria.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone, il Responsabile della gestione del Canone è individuato nel soggetto affidatario della concessione di servizio.

Articolo 39 - Tipologie di occupazioni

1. Al fine di ogni effetto applicativo:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Servizio comunale competente, come individuato al successivo articolo 41, su domanda dell'interessato.

Articolo 40 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Servizio comunale competente all'istruttoria ed al rilascio, come di seguito individuato al successivo articolo 41, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione.
4. Il Servizio comunale competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore; qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Servizio competente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte a individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).
8. Per quanto riguarda le occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere, la relativa domanda/avviso di manomissione, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezza dell'occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere, secondo i criteri individuati al precedente comma 7.
9. Per le occupazioni di aree pubbliche da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi (giostre, circhi, ambulanti, etc.), la concessione delle aree deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
10. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione o concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La competenza all'istruttoria ed al rilascio degli atti di concessione / autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al presente capo compete:
 - a) All'Area LLPP e Manutenzioni, riferitamente alle occupazioni permanenti ed alle occupazioni temporanee per attività edilizia;
 - b) All'Area Polizia Locale, riferitamente alle altre tipologie di occupazioni temporanee.

2. Al ricevimento della richiesta di occupazione, il Responsabile del procedimento del Servizio comunale competente avvia l'iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. In caso di più domande aventi a oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. L'ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
5. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente conclude l'iter istruttorio entro il termine stabilito di 30 (trenta) giorni, nel rispetto del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e ai sensi della Legge 241/1990 e smi.
6. Nel caso delle occupazioni temporanee l'iter istruttorio deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
7. Qualora il Servizio preposto abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della L. 241/1990 e smi.
8. Il responsabile del procedimento, anteriormente al rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) Qualora l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) Qualora dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) Qualora ulteriori particolari motivi e circostanze specifiche lo rendano necessario, in relazione alle modalità e/o alla durata della concessione.
9. L'ammontare della garanzia di cui al comma precedente è determinato dal servizio competente in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, nonché tenuto conto del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
10. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con i servizi comunali competenti, qualora l'occupazione sia connessa ad un evento o rientri in un palinsesto di eventi, per il quale tali servizi abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
11. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone, che viene effettuata dal Servizio Tributi dell'Ente, in caso di gestione diretta, o dal Concessionario della gestione dell'entrata, in caso di affido in concessione, dandone comunicazione al richiedente - anche tramite il Concessionario, nel caso di affido della gestione al medesimo, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, nonché l'eventuale rivalsa sul versamento di cui al precedente comma 8.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi rientranti nell'ambito applicativo del presente regolamento, nonché riferite ai previgenti regimi di prelievo ex D.lgs. 507/1993. Non si considera moroso chi abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate assentite.
13. L'atto di Concessione e/o Autorizzazione è rilasciato dal Responsabile dell'Area individuato, secondo competenza, al comma 1 del presente articolo, sentiti ed acquisiti i pareri, ove necessario, dei Responsabili di Area dell'Ente con incidenza gestionale nella materia.

14. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il Responsabile di Area competente di cui al comma 1 formalizza diniego al rilascio della concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
15. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto assolvimento del canone, quando dovuto.
16. Il provvedimento di concessione/autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 42, in caso di occupazioni di urgenza.
17. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo concessorio/autorizzatorio e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento del canone dovuto.
18. La concessione/autorizzazione è valida limitatamente a periodo, luogo, spazio, finalità, eventuali prescrizioni e/o ulteriori elementi specifici nella stessa indicati e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
19. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 42 - Occupazioni d'urgenza

1. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio esclusivamente per fronteggiare situazioni eccezionali di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.
2. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione, telefonicamente ed in forma scritta (a mezzo mail) al competente Servizio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 43 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza intercorso rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale.
4. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 3, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 44 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) effettuare il versamento del canone al rilascio della concessione ed alle successive scadenze.
2. Al concessionario è altresì fatto assoluto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
3. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso ed ottenimento dell'inerente titolo autorizzatorio.

Articolo 45 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per una durata massima di anni nove, fatto salvo comunque quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e fatta altresì salva la facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove e più restrittive condizioni.

Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione (DCC n. 6 del 15.03.2024)

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non ne è pertanto consentita la subconcessione e la cessione a terzi.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al competente Servizio comunale, entra e non oltre trenta giorni dal trasferimento.
3. In caso di accoglimento, il Responsabile del Servizio competente emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, previo versamento del canone relativo, esclusa la retrocessione e/o il conguaglio del canone già versato dal precedente titolare.
4. **ABROGATO** *[Qualora il cedente sia in debito verso l'Ente per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, da parte del cedente od anche, in via sostitutiva, del subentrante medesimo.]*
5. Non si procede al rilascio di autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico a coloro che risultano inadempimenti rispetto all'obbligo del pagamento del canone relativo a precedenti autorizzazioni o concessioni.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 46, comma 1, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
 4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, di cui alla lettera c) del precedente comma 3, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
 5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria a una parte dello spazio pubblico o del periodo temporale originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipendano da causa di forza maggiore.

Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente Servizio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere oggetto di proroga.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le occupazioni temporanee il titolare deve presentare, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone di occupazione del suolo pubblico sono indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Tipologia dell'occupazione;
 - b) classificazione delle strade;
 - c) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

- d) durata dell'occupazione.
3. La Giunta Comunale, nel contesto della deliberazione di approvazione delle tariffe, può altresì introdurre, ove ritenuto opportuno, gli ulteriori criteri di graduazione di seguito indicati:
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
 4. Le tariffe di base, i coefficienti di graduazione e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed inerenti coefficienti di graduazione, qualora non modificati entro il suddetto termine, si intendono prorogati di anno in anno in ragione del principio di ultrattività di cui all'articolo 1, comma 169 della L. 296/2006 e smi.

Articolo 51 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie come definite, rispettivamente, nell'ALLEGATO A) e nell'ALLEGATO B) al presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.
2. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura e con le modalità applicative previste per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe e degli inerenti coefficienti.

Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di legge di euro 1,50.
9. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 8:
 - in ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800;
 - il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete;
 - il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;
 - il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, come da autodichiarazione da inviare al Concessionario mediante posta elettronica certificata;
 - gli importi dovuti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

[Articolo 54 - Passi carrabili] ABROGATO (DCC n. 6 del 15.03.2024)

1. *[La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.*
2. *Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.*
3. *Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.*
4. *I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.*
5. *Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.lgs. n. 507/1993.*

6. *Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.]*

Articolo 55 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 mq. sono calcolati al 50%, i successivi mq. fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. Eccedenti 1000 sono calcolati al 10%.
 - b) per la realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo che comporta il pagamento del canone per la parte concernente il soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell'occupazione del suolo.
 - c) per le occupazioni temporanee è prevista una riduzione del canone in relazione alla durata richiesta nella domanda di occupazione, secondo i coefficienti determinati dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse esclusivamente a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 57 – Esenzioni (DCC n. 6 del 15.03.2024)

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g1) i passi carrabili ad ogni ulteriore destinazione e di qualsiasi tipologia;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

- i) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, ferme restando le convenzioni già stipulate per l'installazione di tali oggetti;
 - j) le aste delle bandiere;
 - k) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - l) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
 - m) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Civica Amministrazione. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico. La Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione l'esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Civica Amministrazione anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente lettera, quando, in sede di esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento evidenzi particolari esigenze tecniche o manifesti specifiche ragioni di urgenza che determinino una variazione delle superfici di occupazione.
 - n) le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dal Settore competente;
 - o) le occupazioni di suolo pubblico nonché quelle sovrastanti il suolo pubblico, con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose o manifestazioni patrocinate dal Comune. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - p) le occupazioni effettuate per manifestazioni di propaganda elettorale o referendaria nei trenta giorni antecedenti la data fissata per le consultazioni, ferme restando le previsioni di cui all'art. 1, comma 67 della L. 549/1995;
 - q) le occupazioni effettuate dalle ONLUS, esclusivamente per le finalità di utilità sociale delle medesime;
 - r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - t) [le occupazioni permanenti e temporanee con tende fisse o retraibili e simili.](#)
2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito anteriormente al rilascio dell'autorizzazione o concessione e ne costituisce il presupposto per il rilascio. È concesso il versamento in tre rate trimestrali qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 1.500,00. La prima rata deve comunque essere versata anteriormente al rilascio.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.

4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2bis del DL 193/2016 (L. 225/2016), come modificato dall'articolo 1, comma 786 della Legge n. 160/2019.
5. Il versamento va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Qualora il canone annuo sia di importo superiore ad € 1.500,00, lo stesso può essere corrisposto in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e, per le annualità successive, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo il 30 giugno e il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. È fatta comunque salva la facoltà di assolvimento in un'unica soluzione, entro la scadenza del 1° rateo.
7. I termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi con deliberazione della Giunta comunale a favore dei i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, nonché essere differiti per eventuali specifiche ed oggettive esigenze connesse alla gestione dell'entrata.
8. Con la medesima deliberazione possono essere sospese, per pari motivazioni, le rate relative ai provvedimenti di rateazione in essere.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato anteriormente al rilascio dell'autorizzazione, in base alla quantificazione dello stesso comunicata al richiedente.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora il canone sia di importo superiore ad € 1.500,00, lo stesso può essere corrisposto in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere anteriormente al rilascio dell'autorizzazione e, per le annualità successive, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo il 30 giugno e il 30 settembre, fatto comunque salvo il versamento dell'ultimo rateo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. È fatta comunque salva la facoltà di assolvimento in un'unica soluzione, entro la scadenza del 1° rateo.
3. Il canone non è dovuto qualora l'inerente valore sia pari od inferiore a 5 euro.
4. I termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi con deliberazione della Giunta comunale a favore dei i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, nonché essere differiti per eventuali specifiche ed oggettive esigenze connesse alla gestione dell'entrata.
5. Con la medesima deliberazione possono essere sospese, per pari motivazioni, le rate relative ai provvedimenti di rateazione in essere.

Articolo 60 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 61 - Accertamento

1. L'accertamento delle somme dovute e non assolte alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato dal Funzionario Responsabile come individuato dall'art. 38, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019, ed in base a quanto ulteriormente disciplinato, ove non in contrasto, nel vigente del Regolamento generale delle entrate dell'Ente.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive.
3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate oggetto di accertamento si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica altresì la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate Funzionario Responsabile di cui all'art. 38, mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019.
9. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ha facoltà di concedere, previo assenso formale dell'Ente, in caso di gestione in concessione, la dilazione e/o rateazione del versamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comune nel Regolamento generale delle entrate (articolo 15).
10. Non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'inerente valore complessivo, per canone evaso, sanzioni e interessi sia pari od inferiore a 12,00 euro.

Articolo 62 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non assolte alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/1973 e s.m.i, così come disposto dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il titolare del procedimento di riscossione coattiva di cui al comma 1 è individuato nel Funzionario Responsabile di cui all'art. 38.

Articolo 63 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza presentata al Comune o al Concessionario, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria motivata del Concessionario, in caso di gestione in concessione.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune o al Concessionario entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Capo. Il Comune od il Concessionario comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono comunque preventivamente compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per occupazione abusiva. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale, maggiorato ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.
5. Non si dà luogo a rimborsi per valori pari od inferiori a 12,00 euro per le occupazioni permanenti e a 5,00 euro per le occupazioni temporanee.

Articolo 64 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del **CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE**, destinati **A MERCATI REALIZZATI** anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, D.lgs. 285/1992.
3. Il canone si applica si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1, comma 816 della L.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della L.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.
4. Con l'istituzione ed applicazione del canone mercatale di cui al presente capo risultano altresì disapplicate, salvo diverse successive determinazioni a cura della Giunta Comunale, le tariffe extra-tributarie per S.D.I. relative alla fruizione dei servizi in ambito mercato settimanale di cui, da ultimo, a DGC n. 53/2020 (Allegato 1, lettera L).

Articolo 65 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione volontaria, all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al rimborso del canone.
2. Tali funzioni, in caso di gestione diretta, sono attribuite al Responsabile dell'Area Finanziaria.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone, il Responsabile della gestione del Canone è individuato nel soggetto affidatario della concessione di servizio.

Articolo 66 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione/concessione dei posteggi del mercato settimanale sono soggette alla normativa regionale vigente ed alle disposizioni di cui al Regolamento comunale per il Commercio su aree pubbliche.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni di cui al comma 1 è l'Area Polizia Locale.

Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione.
3. La Giunta Comunale, nel contesto della deliberazione di approvazione delle tariffe, può altresì introdurre, ove ritenuto opportuno, gli ulteriori criteri di graduazione di seguito indicati:
 - c) classificazione delle strade;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
4. Le tariffe di base, i coefficienti di graduazione e le conseguenti tariffe relative ad ogni tipologia di occupazione di cui al presente capo sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed inerenti coefficienti di graduazione, qualora non modificati entro il suddetto termine, si intendono prorogati di anno in anno in ragione del principio di ultrattività di cui all'articolo 1, comma 169 della L. 296/2006 e smi.
 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
 6. Agli operatori che effettuano la spunta si applica una tariffa forfettaria, per giorno, determinata dalla delibera di giunta.

Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti, ove presenti, sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui all'art.1, commi 639, 667 e 668 della legge n. 147/2013.

Articolo 69 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 70 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 71 - Versamento del canone (DCC n. 16 del 18.04.2023)

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito anteriormente al rilascio della concessione, previa quantificazione da parte del Servizio Tributi dell'Ente o del Concessionario, in caso di affido in concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione anteriormente al rilascio della concessione.
5. **Il canone può essere corrisposto in quattro rate, con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento;** il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 5 bis. **Per il solo 2023 i versamenti rateali di cui al comma 5 sono fissati al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.**
6. È fatta comunque salva la facoltà di assolvimento in un'unica soluzione, entro la scadenza del 1° rateo.
7. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005 e smi, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 bis del DL n. 193/2016 e smi
8. I termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi con deliberazione della Giunta comunale a favore dei i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, nonché essere differiti per eventuali specifiche ed oggettive esigenze connesse alla gestione dell'entrata.
9. Con la medesima deliberazione possono essere sospese, per pari motivazioni, le rate relative ai provvedimenti di rateazione in essere.

Articolo 72 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 73 - Accertamento

1. L'accertamento delle somme dovute e non assolte alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato dal Funzionario Responsabile come individuato dall'art. 65, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019, ed in base a quanto ulteriormente disciplinato, ove non in contrasto, nel vigente del Regolamento generale delle entrate dell'Ente.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive.
3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate oggetto di accertamento si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica altresì la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 65, mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019.
8. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà ha facoltà di concedere, previo assenso formale dell'Ente, la dilazione e/o rateazione del versamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comune nel Regolamento generale delle entrate (articolo 15).
9. Non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'inerente valore complessivo, per canone evaso, sanzioni e interessi sia pari od inferiore a 12,00 euro.

Articolo 74 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/1973 e s.m.i, così come disposto dall'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il titolare del procedimento di riscossione coattiva di cui al comma 1 è individuato nel Funzionario Responsabile di cui all'art. 65.

Articolo 75 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza presentata al Comune od al Concessionario, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è

stato effettuato il versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previa istruttoria motivata del Concessionario, in caso di gestione in concessione.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune od al Concessionario entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Capo. Il Comune o il Concessionario comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono comunque preventivamente compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per occupazione abusiva. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale, maggiorato ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.
5. Non si dà luogo a rimborsi per valori pari od inferiori a 12,00 euro.

Articolo 76 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il servizio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.
3. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
4. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
5. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
6. In tal caso la disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 77 - Gestione provvisoria in pendenza disciplina regolamentare

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intende recepita la gestione provvisoria effettuata in pendenza dello stesso.
2. I versamenti provvisoriamente effettuati dai soggetti passivi in autoliquidazione, nonché per concessioni temporanee già rilasciate ed in itinere riferite al 2021, sono conseguentemente soggetti a conguaglio con quanto effettivamente dovuto in base alle tariffe del Canone istituito con il presente regolamento ed oggetto di approvazione a cura della Giunta comunale.

Articolo 78 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regolamentari vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la nuova normativa sovraordinata.

□□□□□



**Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I CATEGORIA
ai fini dell'applicazione del canone per occupazioni di spazi ed aree pubbliche**
(articolo 51 del Regolamento)

n. ord.	definizione dello spazio od area pubblica ¹	ubicazione ²	denominazione ³
1	VIA	capoluogo	Via ROCCA
2	VIA	capoluogo	Via SAN MARTINO
3	VIA	capoluogo	Via SOLFERINO
4	VIA	capoluogo	Via UMBERTO I
5	VIA	capoluogo	Via DANTE ALIGHIERI
6	VIA	capoluogo	Via CESARE BATTISTI
7	VIA	capoluogo	Via GIUSEPPE CARISSOLI
8	VIA	capoluogo	Via BARTOLOMEO COLLEONI
9	VIA	capoluogo	Via GIOVANNI CORSINI
10	VIA	capoluogo	Via CIRCONVALLAZIONE
11	VIA	capoluogo	Via ALESSANDRO MANZONI
12	VIA	capoluogo	Via MONS. LUIGI DRAGO
13	VIA	capoluogo	Via VITTORIO VENETO
14	VIA	capoluogo	Via GAETANO DONIZETTI
15	VIA	capoluogo	Via GUGLIELMO MARCONI
16	VIA	capoluogo	Via ENRICO TOTI
17	VICOLO	capoluogo	Vicolo GRITTI
18	VICOLO	capoluogo	Vicolo GIUSEPPE MAZZINI
19	VICOLO	capoluogo	Vicolo OSPEDALE
20	VICOLO	capoluogo	Vicolo A. VAGLIETTI
21	VICOLO	capoluogo	Vicolo GIUSEPPE VERDI
22	VICOLO	capoluogo	Vicolo GIUSEPPE BRAVI
23	VICOLO	capoluogo	Vicolo GIUSEPPE CALEPPIO
24	VICOLO	capoluogo	Vicolo CARD. GIOVANNI COMENDUNO
25	VICOLO	capoluogo	Vicolo GIUSEPPE POLIANI
26	VICOLO	capoluogo	Vicolo DEL CARSO
27	VICOLO	capoluogo	Vicolo MONS. GIANBATTISTA MOIOLI
28	PIAZZA	capoluogo	Piazza CARD. ANTONIO AGLIARDI
29	PIAZZA	capoluogo	Piazza CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
30	PIAZZA	capoluogo	Piazza VITTORIO EMANUELE II
31	PIAZZA	capoluogo	Piazza GIUSEPPE GARIBALDI
32	PIAZZALE	capoluogo	Piaz.le CADUTI SUL LAVORO
33	VIA	capoluogo	Via PAPA GIOVANNI XXIII
34	VIA	capoluogo	Via BERGAMO

Note

- 1) Strada - corso - piazza - altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile
- 2) Capoluogo, frazione
- 3) Denominazione prevista dallo stradario o dagli atti ufficiali del Comune.
- 4) Dall'intersezione con via De Gasperi sino al confine con Urganò



COMUNE di COLOGNO AL SERIO
(Provincia di Bergamo)

Allegato B)

**Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella II CATEGORIA
ai fini dell'applicazione del canone per occupazioni di spazi ed aree pubbliche**
(articolo 51 del Regolamento)

n. ord.	definizione dello spazio od area pubblica ¹	ubicazione ²	denominazione ³
1	VIA	capoluogo	Via DELLA BETTOSCA
2	VIA	capoluogo	Via DEI BOSCHETTI
3	VIA	capoluogo	Via ALCIDE DE GASPERI
4	VIA	capoluogo	Via ENRICO DE NICOLA
5	VIA	capoluogo	Via DON ANTONIO ALLIEVI
6	VIA	capoluogo	Via DON GIOVANNI BOSCO
7	VIA	capoluogo	Via DON CARLO GNOCCHI
8	VIA	capoluogo	Via DON PIER BATTISTA GUALANDRIS
9	VIA	capoluogo	Via DON LUIGI ORIONE
10	VIA	capoluogo	Via DON BATTISTA PERSICO
11	VIA	capoluogo	Via DON CIRILLO PIZIO
12	VIA	capoluogo	Via DON PIERLUIGI TODESCHINI
13	VIA	capoluogo	Via ENRICO FERMI
14	VIA	capoluogo	Via DELLE GALOSE
15	VIA	capoluogo	Via GIOVANNI MARCORA
16	VIA	capoluogo	Via ALDO MORO
17	VICOLO	capoluogo	Via ANTONIO ROSMINI
18	VICOLO	capoluogo	Via GIOVANNI SCHIAPARELLI
19	VICOLO	capoluogo	Via ANTONIO SEGNI
20	VICOLO	capoluogo	Via DELLA TINA
21	VICOLO	capoluogo	Via LORENZO BERNINI
22	VICOLO	capoluogo	Via BRESCIA
23	VICOLO	capoluogo	Via MICHELANGELO BUONARROTI
24	VICOLO	capoluogo	Via DEL CARAVAGGIO
25	VICOLO	capoluogo	Via CIMABUE
26	VICOLO	capoluogo	Via GALILEO GALILEI
27	VICOLO	capoluogo	Via LEONARDO DA VINCI
28	PIAZZA	capoluogo	Via LORENZO LOTTO
29	PIAZZA	capoluogo	Via RAFFAELLO
30	PIAZZA	capoluogo	Via TORQUATO TASSO
31	PIAZZA	capoluogo	Via TIZIANO
32	PIAZZALE	capoluogo	Via LUDOVICO ARIOSTO
33	VIA	capoluogo	Via GRAN SASSO
34	VIA	capoluogo	Via ANTONIO LOCATELLI
35	VIA	capoluogo	Via MONTELLO
36	VIA	capoluogo	Via MONTE NERO
37	VIA	capoluogo	Via FRANCESCO PETRARCA
38	VIA	capoluogo	Via MONTE ADAMELLO

39	VIA	capoluogo	Via	EDMONDO DE AMICIS
40	VIA	capoluogo	Via	GIACOMO LEOPARDI
41	VIA	capoluogo	Via	ANGELO MAJ
42	VIA	capoluogo	Via	MONTE BIANCO
43	VIA	capoluogo	Via	MONTECASSINO
44	VIA	capoluogo	Via	MONTE CERVINO
45	VIA	capoluogo	Via	MONTE GRAPPA
46	VIA	capoluogo	Via	MONTE ROSA
47	VIA	capoluogo	Via	MONVISO
48	VIA	capoluogo	Via	PIAVE
49	VIA	capoluogo	Via	PRESOLANA
50	VIA	capoluogo	Via	SAN ROCCO
51	VIA	capoluogo	Via	GIOSUÈ CARDUCCI
52	VIA	capoluogo	Via	CREMA
53	VIA	capoluogo	Via	GABRIELE D'ANNUNZIO
54	VIA	capoluogo	Via	UGO FOSCOLO
55	VIA	capoluogo	Via	RUGGERO LEONCAVALLO
56	VIA	capoluogo	Via	GIOVANNI PASCOLI
57	VIA	capoluogo	Via	SILVIO PELLICO
58	VIA	capoluogo	Via	LORENZO PEROSI
59	VIA	capoluogo	Via	GIACOMO PUCCINI
60	VIA	capoluogo	Via	GIOACCHINO ROSSINI
61	VIA	capoluogo	Via	DEI TREVINI
62	VIA	capoluogo	Via	ANTONIO VIVALDI
63	VIA	capoluogo	Via	XXV APRILE
64	VIA	capoluogo	Via	XXIV MAGGIO
65	VIA	capoluogo	Via	VINCENZO BELLINI
66	VIA	capoluogo	Via	SALVO D'ACQUISTO
67	VIA	capoluogo	Via	DON LUIGI STURZO
68	VIA	capoluogo	Via	DEL MAGLIO
69	VIA	capoluogo	Via	PIETRO MASCAGNI
70	VIA	capoluogo	Via	MILANO
71	VIA	capoluogo	Via	DEI MOIELLI
72	VIA	capoluogo	Viale	DELL'ARTIGIANATO
73	VIA	capoluogo	Via	FIRENZE
74	VIA	capoluogo	Via	GENOVA
75	VIA	capoluogo	Via	GIORGIO LA PIRA
76	VIA	capoluogo	Via	FRANCESCO PARRI
77	VIA	capoluogo	Via	IV NOVEMBRE
78	VIA	capoluogo	Via	ROMA
79	VIA	capoluogo	Via	SAN CARLO
80	VIA	capoluogo	Via	SPIRANO
81	VIA	capoluogo	Via	TORINO
82	VIA	capoluogo	Via	TRENTO
83	VIA	capoluogo	Via	TRIESTE
84	VIA	capoluogo	Via	VENEZIA
85	VIA	capoluogo	Via	CRISTOFORO COLOMBO
86	VIA	capoluogo	Via	ANTONIO GRAMSCI
87	VIA	capoluogo	Via	GIACOMO MATTEOTTI
88	VIA	capoluogo	Via	MARCO POLO

89	VIA	capoluogo	Via DELLA REPUBBLICA
90	VIA	capoluogo	Via AMERIGO VESPUCCI
91	VIA	capoluogo	Via ANTIGNANO
92	CASCINA	capoluogo	Cascina VITE NOVELLA
93	VIA	capoluogo	Via DEI BRUSEGHETTI
94	VIA	capoluogo	Via BENEDETTO CROCE
95	VIA	capoluogo	Via LUIGI EINAUDI
96	LARGO	capoluogo	Largo DON GIACOMO TOTI
97	LARGO	capoluogo	Largo DELLA COOPERAZIONE
98	STRADA	capoluogo	Strada CAMPAGNOLI
99	STRADA	capoluogo	Strada FRANCESCA
100	PASSAGGIO	capoluogo	P.ggio SACCO E VANZETTI
101	CASCINA	capoluogo	Cascina TRAPLETTI
102	CASCINA	capoluogo	Cascina BETTOSCA
103	CASCINA	capoluogo	Cascina BIGARLETTO
104	CASCINA	capoluogo	Cascina BORGHETTO
105	CASCINA	capoluogo	Cascina CAMPAGNA
106	CASCINA	capoluogo	Cascina CANOVA
107	CASCINA	capoluogo	Cascina CASALE
108	CASCINA	capoluogo	Cascina COTI
109	CASCINA	capoluogo	Cascina FORNASETTE
110	CASCINA	capoluogo	Cascina GALLETTO
111	CASCINA	capoluogo	Cascina LITEGGIO
112	CASCINA	capoluogo	Cascina MAVER
113	CASCINA	capoluogo	Cascina MURATELLA
114	CASCINA	capoluogo	Cascina PALAZZO
115	CASCINA	capoluogo	Cascina RICOTTI
116	CASCINA	capoluogo	Cascina RISERVA
117	CASCINA	capoluogo	Cascina SAN GREGORIO
118	CASCINA	capoluogo	Cascina SAN GIORGIO
119	CASCINA	capoluogo	Cascina SPADINA
120	CASCINA	capoluogo	Cascina TELAMONTE
121	CASCINA	capoluogo	Cascina TRINITÀ
122	CASCINA	capoluogo	Cascina UBBIALI

Note

1) Strada - corso - piazza - altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile

2) Capoluogo, frazione

3) Denominazione prevista dallo stradario o dagli atti ufficiali del Comune.

E' comunque da intendersi ricompresa nella presente categoria ogni altra via, spazio od area pubblica non individuata nell'Allegato A)